



UNIONCAMERE

area economia circolare e ambiente  
ufficio finanza e amministrazione

AF/

Alle  
Camere di commercio  
LORO SEDI

A  
INFOCAMERE  
C.so Stati Uniti, 14  
35127 PADOVA  
[protocollo@pec.infocamere.it](mailto:protocollo@pec.infocamere.it)

Al  
Ministero delle Imprese e del Made in Italy  
Dipartimento per i servizi interni, finanziari  
territoriali di vigilanza  
Direzione Generale servizi di vigilanza  
Divisione VI – Sistema camerale  
Via Molise, 2 – 00187 Roma  
[dgv@pec.mimit.gov.it](mailto:dgv@pec.mimit.gov.it)

Oggetto: Proroga dei termini di versamento delle imposte 2024 per i soggetti ISA entro il 30 agosto con lo 0,40%. Differimento previsto dal Consiglio dei ministri del 20/06/2024. Applicabilità al diritto annuale 2024.

L'art 37 del [D. Lgs. n. 13/2024](#) (e successive modifiche) di attuazione della Riforma Fiscale ha previsto il differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto per il primo anno di applicazione del Concordato Preventivo Biennale (CPB).

In particolare, la norma riguarda i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA); essi devono dichiarare ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze: tali soggetti, tenuti ad effettuare entro il 30/06/2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi da IRAP e IVA, per il primo anno di applicazione dell'istituto del Concordato Preventivo Biennale di cui sopra possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione.

Le disposizioni si applicano, inoltre, ai soggetti che presentano cause di esclusione dagli indici sintetici di affidabilità fiscale, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014, nonché ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

Alcuni dubbi residuano ancora in merito alla possibilità, circolata sulla stampa a seguito della seduta del Consiglio dei ministri dello scorso 20 giugno 2024, per i soggetti di cui sopra, di poter versare quanto dovuto entro i trenta giorni successivi al il 31 luglio 2024 con una maggiorazione dello 0,40%.



Lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale avrebbe dovuto sciogliere ogni dubbio in materia. Si ricorda che per prassi consolidata, sia pur con alcune eccezioni anche recenti, di solito tale proroga si è applicata anche ai versamenti per il diritto annuale dovuto alle Camere di commercio: ad oggi non si ha notizia di tale differimento per i versamenti in scadenza il prossimo 31 luglio 2024, ma si ha ragione di ritenere che ciò sarà deciso a breve.

Ciò premesso, pur nel non completo quadro normativo, l'Unioncamere ritiene che si possa al momento affermare che la proroga del termine di versamento del diritto annuale fino al 30 agosto 2024 con la maggiorazione dello 0,40% per i contribuenti di cui in oggetto si applichi anche al diritto annuale dovuto per il 2024. Sarà cura dell'Unioncamere continuare a monitorare la situazione per eventuali novità che dovessero emergere da qui al 30 agosto 2024.

Nel restare disponibili per eventuali ulteriori chiarimenti in merito, l'occasione è gradita per un cordiale saluto.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
Marco Conte